Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici

Avviso comune per la disciplina della deroga di cui all'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dall'art. 21, comma 2, DL 25 giugno, n. 112, dall'art. 1, comma 9, lett. i), L. 28 giugno, n.92, art. 1, comma 1, D.L. 30 marzo 2014, n. 34, convertito con legge del 16 maggio 2014, n. 78.

Tra

#### **ASSOFARM**

e

Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL) Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL) Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)

#### Premesso che:

- la legge 24 dicembre 2007, n. 247, "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili", ha introdotto, in tema di contratto a tempo determinato, un rinvio ad avvisi comuni sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per stabilire la durata dell'ulteriore contratto a termine che, in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, può essere stipulato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per una sola volta, qualora, per effetto di successioni di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, si sia raggiunto il termine di trentasei mesi di rapporto, comprensivo di proroghe e rinnovi;
- l'art. 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici dell'1 ottobre 2013, al comma 8, prevede che "La durata massima dei contratti a tempo determinato instaurati con lo stesso lavoratore e per la stessa mansione non potrà eccedere il periodo di 36 mesi di lavoro effettivo, fatta salva la possibilità di estendere previo accordo collettivo tale termine e successiva sottoscrizione di accordo individuale presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro"
- le parti in epigrafe intendono dare attuazione al rinvio disposto dell'art. 1, comma 40, legge 24 dicembre 2007, n. 247, e art. 9, comma 8, del vigente contratto collettivo nazionale;

# si conviene quanto segue:

# Articolo unico

La durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e in attuazione dell'art. 9, comma 8, del vigente contratto collettivo nazionale, non può essere superiore a 12 mesi, elevabile mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale.

Rimangono salvi gli effetti di eventuali accordi territoriali e/o aziendali già in vigore alla data di sottoscrizione del presente avviso comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 21 maggio 2014

ASSOFARM

Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL)

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL)

Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)

Posedo Jaso

# ACCORDO QUADRO ATTUATIVO DELLA DETASSAZIONE PER L'ANNO 2014

(DPCM 19 febbraio 2014, recante modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività dei lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014.

Il giorno \_\_\_\_ dei mese di maggio dell'anno 2014, presso la sede di A.S.SO.FARM. Via Cavour 147 - Roma si sono riuniti:

La FEDERAZIONE A.S.SO.FARM, rappresentata da Roberto Bolognesi,

e

La FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL) rappresentata da Danilo Lelli e Luciana Mastrocola, la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO – FISASCAT/CISL rappresentata da Rosetta Raso, L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTUCS-UIL) rappresentata da Antonio Vargiu

al fine di condividere un modello di "accordo territoriale", da proporre alle proprie rappresentanze Aziendali/territoriali per l'applicazione, al personale dipendente delle Imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini farmaceutici all'ingrosso, Laboratori farmaceutici, delia detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e ad innovazione ed efficienza organizzativa.

#### VISTO

- l'art. 1 comma 481 e 482, della I. 24 dicembre 2012, n. 228
- l'art. 1 comma 413 della I. 27 dicembre 2013, n. 147
- il DPCM 19 febbraio 2014 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 98 il 29 aprile 2014, che, all'art. 1 comma 4 rinvia, in quanto compatibili , alle disposizioni recate dal DPCM 22 gennaio 2013

#### CONFERMANO

I contenuti dell'accordo quadro del 22 luglio 2013 e pertanto siglano l'accordo tipo aziendale valido per l'anno 2014 che si allega

Letto, confermato e sottoscritto

Per A.S.SO.FARM

Per le OO.SS.

# ACCORDO AZIENDALE

li giornodel sono riuniti:	mese	didell'anno	2014	pressosi		
L'Azienda rappresentata da						
		Ε				
FILCAMS CGIL						
FÌSASCAT CISL						
UILTUCS UIL						
Unitamente alle RSA/RS	SU azie	ndali				

#### **PREMESSO**

- che l'art. 1 comma 413 della I. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) dispone la proroga, nel periodo 1° gennaio 31 dicembre 2014, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, e. 1 lett. e) del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in I. n. 24 luglio 2008, n.126.

-che il DPCM 19 febbraio 2014 (che riconferma quanto già previsto dal DPCM 22 gennaio 2013) attua le previsioni di cui al comma 413 della legge 147/2013 e prevede che per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;

#### VISTE

Le circolari applicative emanate dal Ministero dei Lavoro e delle politiche sociali, n. 15 del 3 aprile 2013 e dell'Agenzia delle Entrate, n. 11/E del 30 aprile 2013

### CONVENGONO

Che a decorrere dalla data di sottoscrizione dei presente accordo la sottoscritta Azienda applicherà la citata normativa di agevolazione fiscale ai lavoratori per le voci retributive corrisposte nell'anno 2013 in relazione ad incrementi di competitività e di produttività delle singole strutture;



le ipotesi elencate di seguito, a scopo esemplificativo e non tassativo, possono costituire indicatori di maggiore produttività:

- premi di rendimento o produttività anche incerti nei loro ammontare erogati una tantum al lavoratore
- retribuzioni e maggiorazioni corrisposte in funzione dell'adozione di sistemi di gestione dell'orario di lavoro che siano utili ad incrementi di produttività e dì competitività, quali:
  - a) sistemi di "banca delle ore"
  - b) clausole flessibili o elastiche dei lavoro part-time
  - c) lavoro notturno
  - d) lavoro festivo

Tali voci dovranno essere evidenziate in busta paga e l'imposta sostitutiva del 10% troverà applicazione nel limite di 3.000 euro lordi per l'anno 2014.

L'imposta sostitutiva trova applicazione solo per i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla l..24 luglio 2008, n.126.

Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla DTL competente, a cura di

08

Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è total richiamate in premessa, anche ai finì del disposto dell'art. 2 de 19 febbraio 2014.	mente conforme alle finalità delle norme I DPCM del 22/01/2013 nonché del DPCM
Luogo e data ,	
Letto, concordato e sottoscritto:	
Per l'Azienda	Per le OO.SS. – RSA / RSU
	Application of the Control of the Co
	Exactly common and another common of the com

RB

una delle parti firmatarie.

DR AV